

CE/eb

12100 CUNEO, 15 novembre 2017

Circolare n. 2/2017

Alle IMPRESE EDILI
Ai CONSULENTI DEL LAVORO

LORO SEDI

Oggetto: Anomalia applicazione Ccnl diversi da quelli dell'edilizia

La CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili), con la comunicazione n° 620 è intervenuta con dei chiarimenti sull'obbligatorietà, per le imprese che operano nel settore edile, dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento, fugando ogni dubbio su applicazioni 'anomale' di CCNL diversi da quelli nazionali dell'edilizia.

L'invito è rivolto alle imprese nel diffidare dall'utilizzo di contratti collettivi differenti e promananti da soggetti che non posseggono i requisiti richiesti per legge.

La corretta applicazione dei contratti collettivi, l'applicazione del contratto collettivo giuridicamente rilevante ed il rispetto degli obblighi scaturenti dall'applicazione degli stessi sono i pilastri di una corretta concorrenza sul mercato per tutti gli appalti di lavori pubblici e privati.

Le imprese che operano nell'edilizia e che svolgono lavorazioni merceologicamente riconducibili a tale attività, devono applicare il contratto collettivo dell'edilizia che, come noto, è quello promanante dalle parti sociali comparativamente più rappresentative al livello nazionale. Tale argomento è presente nella normativa relativa ai lavori pubblici (art.30 co. 4 D.Lgs. n.50/2016 "Codice degli Appalti"), in quella relativa ai lavori privati (art.90 co.9 D.Lgs. 81/2008), oltre che nelle disposizioni contenute nell'art. n.51 del D.Lgs. 81/2015 e nell'esautiva nota del Ministero del Lavoro del 24/03/2015.

Le imprese che applicano il contratto dell'edilizia ai propri dipendenti operai devono essere iscritte in Cassa Edile, come risulta dalla consolidata giurisprudenza confluita nelle attuali norme di legge (a mero titolo esemplificativo si confrontino: interpelli Ministero del Lavoro n.18/2012, n.56/2008, nota del Ministero del Lavoro 06/11/2009, D.Lgs. 50/2016 art.105, D.Lgs. 81/2008 art.90...)

Le **Casse Edili** definite ai sensi di legge (D.Lgs. 276/2003) sono unicamente quelle:

- **costituite dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;**
- **aderenti al circuito della CNCE e che attuano, quindi, il principio di reciprocità.**


Dall'obbligo di iscrizione in Cassa Edile e dall'obbligo di effettuare i relativi versamenti deriva che la regolarità contributiva deve essere attestata per le imprese edili anche dalle Casse Edili, oltre che da Inps e Inail (DM 30 gennaio 2015).

Eventuali richieste di regolarità contributiva (DURC) da parte di imprese edili non regolarmente iscritte presso la Cassa Edile territorialmente competente comportano la segnalazione di irregolarità ai fini del rilascio del DURC on line.

Gli uffici della Cassa Edile sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
(Forlenza Francesco)



IL PRESIDENTE
(Barberis Luca)

